



Position Paper Federkasse

Documento di consultazione sulle “Attività di rischio e conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di soggetti collegati”

Con il provvedimento in consultazione (di seguito anche Provvedimento o Disposizioni), la Banca d'Italia illustra le ipotesi regolamentari e gli schemi normativi relativi alla nuova disciplina di vigilanza delle attività di rischio e dei conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di soggetti collegati, da emanare in attuazione della deliberazione del CICR del 29 luglio 2008, n. 277.

A tale riguardo, in via preliminare, la scrivente Federkasse, nel manifestare il suo apprezzamento per le modalità di consultazione adottate con riferimento alla materia in oggetto, ringrazia altresì per la possibilità di esprimere opinioni e commenti sul tema.

Nel merito delle proposte Disposizioni, la scrivente rappresenta altresì **la condivisione, in via generale, delle posizioni elaborate sul Provvedimento da parte dell'Associazione Bancaria Italiana, con particolare riguardo agli aspetti di rilievo per le banche di minori dimensioni e limitata complessità operativa**, cui si rinvia per quanto non qui commentato.

Ciò posto, al fine di offrire un contributo alla consultazione, con specifico riferimento alla prospettiva delle Banche di Credito Cooperativo - Casse Rurali (BCC-CR), si formulano le seguenti osservazioni che la scrivente Federkasse sottopone all'attenzione di Codesta Banca d'Italia.

Premessa.

Il tema rappresentato dalla proposta regolamentazione è di grande rilevanza per le BCC-CR attese le loro specificità dimensionali, organizzative e normative. Di tale rilevanza, e dei caratteri peculiari della disciplina loro applicabile, sono ulteriore indice le specifiche previsioni contenute nella delibera CICR n. 277 relativamente alle Banche della Categoria.

La stessa indagine della Banca d'Italia, pubblicata in uno col Provvedimento, si è soffermata con particolare attenzione sulle BCC-CR, 8 delle quali sono state oggetto della rilevazione compiuta dall'Organo di Vigilanza su di un campione complessivo di 23 banche e gruppi bancari.

A tale riguardo, la scrivente condivide appieno l'attenzione rivolta dalle Autorità creditizie citate alle specificità delle BCC-CR nella materia *de qua*.

Nel prosieguo del presente documento, anche in ordine a quanto sin qui accennato, si evidenzieranno, pertanto, taluni profili di rilievo con riguardo a quanto d'interesse delle BCC-CR, seguendo la sistematica delle proposte Disposizioni.

Sezione I - Disposizioni di carattere generale

Sembra opportuno, preliminarmente all'esame dei singoli profili critici, ripercorrere le **finalità della disciplina in oggetto** ed, altresì, compiere un breve cenno alle caratteristiche specifiche del modello delle BCC-CR.

La disciplina oggetto della consultazione ha per finalità quella di *“presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della banca possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti e azionisti”*¹.

Come noto, le BCC-CR sono **banche a vocazione locale e con finalità mutualistiche**, che le vigenti disposizioni statuiscono e salvaguardano con lo speciale assetto normativo ad esse applicabile.

Corollario di tale modello è che per le Banche della Categoria le attività di rischio sono rivolte prevalentemente ai soci e, complessivamente, ai componenti della comunità locale nel quale la banca opera.

E' quindi inevitabile che la disciplina sui soggetti collegati assuma un rilievo particolare per le BCC-CR rispetto alle banche diverse da queste.

Al riguardo, le accennate caratteristiche delle BCC-CR sono riconosciute dalla delibera n. 277 del CICR, che prevede, infatti, la possibilità per l'Organo di Vigilanza di stabilire

¹ Parte prima, sez. I, par. 1, p. 6.

“limiti diversi da quelli generali per le attività di rischio di banche di credito cooperativo [...]”².

Le Disposizioni in consultazione colgono – in parte – le peculiarità delle BCC-CR e la Relazione illustrativa che accompagna la proposta disciplina evidenzia che *“La disciplina in questione si applica anche alle banche di credito cooperativo e alle banche di garanzia collettiva, con alcune eccezioni fondate sulle finalità mutualistiche di queste categorie di banche. Nel caso delle banche di credito cooperativo, rileva la circostanza che gli esponenti aziendali – categoria di soggetti cui, come detto, si applicano limiti stringenti alle attività di rischio – sono anche tipicamente soci della banca, ossia i soggetti a favore dei quali deve orientarsi prevalentemente l’attività creditizia. L’esclusione delle attività di rischio verso esponenti aziendali soci viene peraltro limitata alla misura del fido massimo ordinariamente concedibile dalla banca ai propri soci; la parte eccedente verrebbe invece computata nei limiti.”*³.

La disciplina proposta non sembra, tuttavia, prendere sempre adeguatamente in considerazione le specifiche caratteristiche della banca locale e i riflessi delle stesse sulla disciplina proposta.

La Relazione, nel merito, evidenzia le ragioni di tale scelta: *“Tra le disposizioni non figurano previsioni specifiche per le banche di credito cooperativo (cui si applica pertanto la normativa generale). Pur avendo presente che il carattere mutualistico e il forte radicamento territoriale rendono più frequente e fisiologica l’operatività con soggetti “vicini” alla banca, non si è ravvisata l’esigenza di introdurre norme ad hoc per questa categoria di intermediari.*

*Di fatto, l’impatto concreto delle disposizioni in commento su questa categoria è attenuato dalle caratteristiche stesse del modello (in particolare dai limiti al possesso azionario): considerato che - di norma – un socio di per sé non è parte correlata, l’operatività nei confronti di tali soggetti non è destinata a ricadere nell’ambito di applicazione delle procedure. Per quanto concerne le obbligazioni degli esponenti aziendali, le disposizioni in commento introducono pochi presidi aggiuntivi, che sembrano coerenti anche per il modello cooperativo”*⁴.

A tale riguardo, si osserva che l’adozione di assetti regolamentari che realizzino le finalità e gli obiettivi perseguiti dalle normative di vigilanza con il *“minor sacrificio degli interessi dei destinatari”*, rappresenta un principio recato dalla legge e fatto proprio nelle

² Art. 4, primo comma, lett. b), delibera CICR, 29 luglio 2008, n. 277.

³ Relazione illustrativa, Sez. II, par. 4, p. 48.

⁴ Relazione illustrativa, Sez. III, par. 2, p. 53.

disposizioni generali della Banca d'Italia⁵; come intuibile, detto principio assume significativo rilievo per le BCC-CR.

È infatti chiaro come discipline complesse come quella in consultazione e dai rilevanti impatti organizzativi, economici e in termini di adempimenti incidano in misura proporzionalmente superiore sulle banche di minori dimensioni.

A riguardo, le previsioni del Provvedimento appaiono, in taluni casi, eccessivamente penalizzanti e onerose anche in relazione al mantenimento di una gestione efficiente, dal punto di vista degli adempimenti amministrativi previsti.

Si sottolinea quindi il pericolo di determinare rilevanti e ingiustificate pressioni organizzative che rischiano di incidere sulla competitività delle banche di minori dimensioni e limitata complessità operativa, quali le BCC-CR.

In tale contesto, e ferme restando le osservazioni che saranno svolte nel prosieguo, sembra opportuno suggerire che la disciplina proposta valorizzi maggiormente il **principio di proporzionalità** che, ad avviso della scrivente Federazione italiana, potrebbe utilmente mitigare per tali banche, gli oneri derivanti dall'applicazione indifferenziata della gran parte delle disposizioni del Provvedimento, consentendo comunque di realizzare efficacemente gli obiettivi di vigilanza.

Analogamente, si ritiene opportuno suggerire di configurare – soprattutto con riguardo alle procedure relative alla fase pre-deliberativa e deliberativa - una regolamentazione maggiormente “*principle based*”, tale da permettere a tale tipologia di intermediari di garantire il conseguimento degli obiettivi di controllo definiti secondo modalità specifiche e coerenti con i peculiari profili organizzativi e dimensionali.

Con riferimento alla definizione del perimetro dei “soggetti collegati”, sulla base delle proposte regolamentari, l'insieme delle “parti correlate” e dei soggetti “connessi” costituiscono il perimetro dei “**soggetti collegati**”, cui si applicano sia le norme sui limiti prudenziali per le attività di rischio, sia le norme in materia di procedure deliberative.

A riguardo, nelle definizioni sottostanti, la disciplina in consultazione sembra presentare taluni disallineamenti rispetto a quella dettata dagli IAS/IFRS, ampliando il perimetro in argomento e determinando la necessità, nell'applicazione di normative profondamente vicine per finalità (parti correlate, art. 136 TUB e soggetti collegati), di prevedere articolate procedure per la mappatura dei soggetti con conseguenti complessità di tipo informativo e operativo, aggravio dei costi di implementazione e gestione.

⁵ Da ultimo con il Regolamento recante la disciplina dell'adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d'Italia nell'esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria e finanziaria, ai sensi dell'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

Si propone, quindi, di allineare le definizioni del Provvedimento a quanto disposto dai Principi Contabili Internazionali.

Sezione II – Limiti alle attività di rischio

La previsione relativa al **fido massimo** contenuta nelle proposte Disposizioni, che consente di non computare nei limiti prudenziali le attività di rischio nei confronti degli esponenti aziendali soci della cooperativa, nella misura, appunto, del fido massimo concedibile dalla banca ad un singolo socio, appare senz'altro da condividere consentendo di non differenziare il trattamento del socio-amministratore dal socio *tout court*.

La norma statutaria sul “fido massimo assembleare”, originariamente prescritta dal Testo Unico delle Casse Rurali ed Artigiane (TUCRA)⁶, successivamente all'entrata in vigore del Testo Unico Bancario del 1993 e alla conseguente abrogazione del TUCRA, costituisce previsione facoltativa dello Statuto tipo delle BCC-CR; essa, contenuta nell'art. 30⁷ dello stesso, è tuttora presente in diversi statuti delle Banche di Categoria.

Anche in relazione a tale ultima circostanza la previsione contenuta nelle Disposizioni in commento, che stabilisce limiti del 2% del patrimonio di vigilanza all'attività di rischio assunta nei confronti della parte correlata che sia esponente aziendale e dei relativi soggetti connessi potrebbe essere eccessivamente restrittiva soprattutto, ma non solo, per le BCC-CR che non adottino la norma statutaria in oggetto.

Ciò anche in considerazione della circostanza che detto limite, **stabilito in via generale per tutte le banche (senza tenere conto dei differenti modelli di banca)**, concerne gli esponenti ed i relativi soggetti connessi, circostanza che, come accennato in precedenza, nella BCC-CR può realizzarsi con maggiore frequenza rispetto a banche diverse da queste in ragione dei forti vincoli derivanti dalla natura mutualistica della stessa e del suo radicamento nella comunità locale.

Di tale situazione dà chiara evidenza la Relazione preliminare sull'analisi di impatto (p. 70 e *ivi* tav. 2); da essa emerge come l'esposizione media rilevata degli esponenti delle BCC-CR – nel campione esaminato – sia del 2,1% del patrimonio di vigilanza.

⁶ Cfr. art. 15 del R.D. 26 agosto 1937, n. 1706.

⁷ Che stabilisce che: “L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, per procedere, oltre che alla trattazione degli altri argomenti posti all'ordine del giorno, all'approvazione del bilancio di esercizio e alla determinazione, su proposta del consiglio di amministrazione, dell'ammontare del fido massimo che la Società può concedere ad uno stesso obbligato nei limiti e con i criteri stabiliti dalle disposizioni di vigilanza”.

In merito, anche sulla base di quanto accertato dalla scrivente, il limite in oggetto appare eccessivamente restrittivo e se ne chiede, pertanto, un significativo aumento, sia al fine di contemperare le caratteristiche delle parti correlate nelle BCC-CR - rappresentate, appunto, da esponenti bancari – sia sulla base della circostanza, pure evidenziata nella Relazione preliminare (p. 71), che potrebbe esservi una sottostima del numero dei soggetti collegati e, quindi, dell'esposizione accertata nel campione rilevato⁸.

Nel contesto descritto, le previsioni statutarie del fido massimo destinato al socio risultano di sicura utilità ma, anche al fine di attuare appieno la facoltà stabilita dall'art. 4 della delibera n. 277 del CICR, si ritiene opportuno che il limite di cui alla Sezione II, par. 1.1, lett. a), **sia fissato in misura diversa dagli altri enti creditizi** e tenendo opportunamente conto della circostanza che la misura proposta limiterebbe – quando non escluderebbe del tutto – l'erogazione del credito a esponenti soci, ben al di là della condivisibile finalità della disciplina. Tale criticità potrebbe essere superata, ad esempio, anche attraverso una maggiore articolazione del limite in funzione delle diverse misure del patrimonio di vigilanza delle BCC-CR⁹.

Per quanto attiene agli aspetti procedurali relativi alle deliberazioni in tema di fido massimo, la proposta disciplina prevede che il verbale recante le determinazioni dell'assemblea sia comunicato alla Banca d'Italia entro 20 giorni dalla deliberazione. In merito, considerato che per le BCC-CR che adotteranno la previsione del fido massimo l'assemblea dei soci che determinerà annualmente tale misura sarà – di norma – l'assemblea ordinaria di bilancio, sembra opportuno che **il termine per l'invio della delibera** sia il medesimo dell'invio del verbale di approvazione del bilancio di esercizio, vale a dire un mese dall'adunanza (Tit. VI, Cap. 1, Sez. III, p. 5), al fine di contenere i relativi oneri organizzativi.

Sezione III - Procedure deliberative

Il Provvedimento stabilisce inoltre regole procedurali volte ad assicurare “l'integrità dei processi decisionali nelle operazioni con soggetti collegati” muovendo dall'assunto che i limiti all'assunzione di attività di rischio verso soggetti collegati possono essere un presidio non sufficiente¹⁰. Al riguardo, devono, comunque, rammentarsi le previsioni (e le relative procedure) già presenti negli artt. 136 del TUB e 2391 del codice civile, presidiate da sanzioni anche di natura penale.

⁸ Al riguardo, potrebbe essere utile, eventualmente, il procedere da parte di Codesta Banca d'Italia ad un'ulteriore rilevazione dell'esposizione media – per la quale la scrivente è a disposizione – su di un campione più ampio di BCC-CR.

⁹ Anche su tale punto, la scrivente si rende disponibile al confronto con Codesto Organo di Vigilanza.

¹⁰ Relazione illustrativa, Sez. III, par. 1, p. 49.

In merito, si rileva come emergono criticità per le Banche della Categoria dalle prospettate Disposizioni in termini di oneri procedurali – di rilevante complessità ed onerosità – che, come in precedenza accennato, hanno un impatto superiore sulle banche di minori dimensioni.

Di seguito, si segnalano i profili su cui la scrivente ritiene opportuno richiamare l'attenzione di Codesta Banca d'Italia.

In merito al complessivo modello procedurale, si evidenzia, come prima cennato, che la proposta disciplina non sembra attuare sul punto il principio di proporzionalità, prevedendo **procedure sostanzialmente indifferenziate** per tutti i modelli di banca (quotata, con strumenti diffusi o diversa da queste) e senza considerare adeguatamente le caratteristiche dimensionali, di complessità operativa ed organizzativa delle banche cui le norme si applicheranno.

Al riguardo, si chiede di considerare l'adozione di procedure che tengano in adeguato conto il principio citato in ragione delle caratteristiche sopra dette e, in ogni caso, di prevedere una maggiore flessibilità delle procedure medesime valorizzando maggiormente, ad esempio, lo strumento delle **delibere-quadro**.

Con riguardo a queste ultime, la **limitazione della durata dello strumento** ad un anno appare eccessivamente limitativa; in merito si propone che esse possano mantenere la loro efficacia sino alla scadenza del mandato dell'organo che le adotta (oltre che naturalmente, sino alla eventuale modifica delle stesse, se precedente).

La previsione contenuta nella Sezione che stabilisce che gli elementi essenziali delle **procedure deliberative devono risultare dallo statuto** potrebbe non essere del tutto condivisibile attesa la rigidità ed il carattere propri di tale ultimo strumento; in ogni caso, maggiormente efficace e flessibile sembra essere, invece, la previsione della relativa disciplina a livello di regolamentazione adottata dall'organo deliberante le attività di cui alle Disposizioni in consultazione.

In ogni caso, **l'iter procedimentale** previsto dovrebbe tenere conto della struttura semplificata che caratterizza le BCC-CR. Potrebbe, ad esempio, essere individuato un contenuto minimo delle singole delibere (criteri per la rilevazione delle operazioni, regole per l'istruttoria, deliberazione delle operazioni), lasciando alle singole strutture l'individuazione delle specifiche competenze.

Con riguardo alle **operazioni di importo esiguo**, alle quali possono non applicarsi le disposizioni della Sezione III, si evidenzia che il controvalore ipotizzato nelle Disposizioni (250.000 euro e lo 0,01% del patrimonio di vigilanza) si palesa, per la generalità delle BCC-CR, eccessivamente basso. Infatti, anche alla luce dei livelli di

patrimonializzazione delle Banche della Categoria, esso rappresenta una soglia tale da vanificare l'esenzione in oggetto.

In tale prospettiva si chiede, pertanto, di configurare le soglie dello 0,01% del P.d.V. e dei 250.000 euro come alternative, nel senso che la soglia di esenzione sia, nel caso concreto, la più alta tra le due. In subordine, si chiede a Codesto Organo di definire per le BCC-CR una soglia minima di esenzione, determinata tenendo opportunamente conto del *target* operativo delle BCC-CR e dei conseguenti valori medi delle transazioni dalle stesse sviluppate, che dia effettività anche per tali banche alla fortemente condivisa finalità semplificativa perseguita dalla norma in oggetto.

Le proposte Disposizioni stabiliscono – in più ambiti – un ruolo significativo nelle procedure di adozione delle relative deliberazioni attribuito agli **amministratori indipendenti**, vale a dire: “l'amministratore, il consigliere di gestione o di sorveglianza che non sia controparte o soggetto collegato ovvero abbia interessi nell'operazione ai sensi dell'art. 2391 c.c., in possesso almeno dei requisiti di indipendenza stabiliti dallo statuto della banca ai fini di quanto previsto dalle disposizioni sul governo societario”¹¹.

Il ruolo attribuito a tali esponenti, nel caso delle BCC-CR, richiede preliminarmente una precisazione della nozione di indipendenza dell'esponente.

Le disposizioni che definiscono tale figura, in attesa della attuazione dell'art. 26 TUB con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, sono da ricercarsi nello statuto di ciascuna banca e nel caso delle BCC-CR, nello Statuto tipo delle Banche della Categoria.

In merito, lo Statuto tipo contiene previsioni¹² da ricondursi al requisito di indipendenza; le condizioni che integrano tale requisito devono essere **possedute da tutti gli amministratori**, costituendo allo stesso tempo anche requisiti di eleggibilità e permanenza nella carica di ogni componente del Consiglio di Amministrazione.

La declinazione concreta nel governo delle BCC-CR delle Disposizioni in commento, laddove queste richiedono l'intervento di amministratori indipendenti, anche attraverso la costituzione di appositi comitati interni, che possono essere composti di soli “indipendenti” o anche di “non esecutivi”¹³, alla luce di quanto sopra accennato rendono opportuna una riflessione sul punto.

In primo luogo, le stesse Disposizioni sul governo societario del 2008 (par. 2, p. 12), in linea col principio di proporzionalità, considerano la costituzione di tali organismi in

¹¹ Disposizioni, Sez. I, par. 3, p. 22).

¹² Cfr. art. 32, lettere c) e d), Statuto tipo.

¹³ Disposizioni, Sez. III, par. 1, p. 28.

banche di dimensioni maggiori o di rilevante complessità; nel caso di specie, l'attribuzione di poteri consistenti (parere vincolante¹⁴), sembra anche non del tutto coerente con il modello di *governance* disegnato dalle previsioni dell'attuale Statuto tipo¹⁵ dove questo contempla (facoltativamente) la costituzione (art. 35) di comitati limitatamente a "funzioni consultive, istruttorie e propositive".

Inoltre, l'essere le parti correlate nelle BCC-CR esclusivamente esponenti bancari¹⁶ comporterebbe che la composizione di tale comitato (in linea di principio composto da tutti gli amministratori in quanto indipendenti – e talora anche dai soggetti non esecutivi, in quanto anche membri dell'eventuale comitato esecutivo –) potrebbe coincidere con il Consiglio di Amministrazione meno il soggetto – di volta in volta - interessato all'operazione; il comitato potrebbe quindi avere nelle banche della Categoria una "geometria variabile" forse non del tutto coerente con la *ratio* che ispira tale organismo nelle Disposizioni.

In tali presupposti si ritiene che per le BCC-CR il coinvolgimento nella procedura in oggetto degli amministratori indipendenti, anche riuniti in comitato, andrebbe riconsiderato. Al riguardo, anche con riferimento al cennato principio di proporzionalità e alle caratteristiche specifiche delle operazioni con parti correlate nelle BCC-CR, si chiede di valutare la non applicazione alle stesse delle norme relative agli amministratori indipendenti.

Sezione IV – Controlli e responsabilità degli organi aziendali

Si apprezza, come, già anticipato, il frequente richiamo del documento al principio di proporzionalità e alla definizione di una regolamentazione "*principle based*".

Il principio di proporzionalità implica che i riferimenti normativi devono necessariamente essere flessibili in modo tale da risultare compatibili, nei diversi profili di intermediari, con i peculiari profili, giuridici, organizzativi, dimensionali, operativi, di rilevanza economica e di rischio. Una normativa per principi, d'altronde, permette anche alle banche più piccole di declinare il principio di proporzionalità in modo da garantire il conseguimento degli obiettivi di controllo definiti dalla disciplina secondo modalità specifiche, di volta in volta adeguate ai peculiari profili citati.

Elementi di criticità si evidenziano, tuttavia, nella previsione dell'obbligo per la banca di **comunicare all'assemblea l'elenco dettagliato** (con indicazione di controparte, tipologia, importo e condizioni economiche di ciascuna operazione) delle operazioni di

¹⁴ Disposizioni, Sez. III, par. 2.2, p. 30.

¹⁵ Si rammenta che le Istruzioni di vigilanza per le banche, e successivamente le Disposizioni riconoscono caratteristiche specifiche allo statuto (tipo) delle BCC-CR (IDV, Tit. VII, Cap. 1, Sez. I).

¹⁶ Relazione preliminare sull'analisi di impatto, p. 71.

valore superiore all'1% del patrimonio di vigilanza (cfr. Sez. IV, par. 1 del documento di consultazione). Anche alla luce delle considerazioni svolte in precedenza (*supra*, Sez. III – Procedure deliberative) con riguardo alla patrimonializzazione delle BCC-CR, si ritiene che una così dettagliata informativa in sede assembleare non sia giustificata, prestandosi altresì a possibili strumentalizzazioni.

A tale riguardo, quindi, **si propone di adottare la soluzione indicata dallo IAS 24**, che prevede la redazione per dati aggregati in luogo dell'elencazione completa e di dettaglio.

Con riferimento alle politiche interne in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati il Provvedimento dispone che venga effettuata una **revisione con cadenza almeno annuale**. A riguardo, sempre nell'ottica di semplificazione e contenimento degli oneri a carico delle banche minori, si ritiene preferibile prevedere che tale revisione intervenga ogni qual volta vi siano modifiche organizzative di rilievo o innovazioni nelle disposizioni di riferimento.

Con riferimento all'istituzione e disciplina dei processi di controllo e al ruolo, in tale ambito, degli amministratori indipendenti si richiamano, le considerazioni già svolte su tali figure.

Riguardo il compito, posto in capo alla **funzione di revisione interna**, di riferire periodicamente agli organi aziendali circa l'esposizione complessiva della banca ai rischi derivanti da transazioni con soggetti collegati e da altri conflitti di interesse, si ritiene che tale periodicità debba essere posta in relazione con la periodicità di revisione, da parte di tale funzione, dei processi aziendali interessati.

Relazione illustrativa. Sez. VI – Eventuale regime transitorio

Si richiede, infine, la previsione di un congruo **periodo transitorio**, non inferiore a 36 mesi, tale da permettere di procedere al graduale rientro delle eventuali eccedenze delle esposizioni in essere rispetto ai limiti stabiliti dalla nuova disciplina e all'implementazione dei necessari interventi procedurali e applicativi.

Si evidenzia, in merito, che la normativa proposta dovrebbe comunque disciplinare il rientro nei limiti delle eccedenze coordinando lo stesso con gli obblighi contrattuali, anche di durata pluriennale, in precedenza assunti dalla banca con soggetti collegati; si segnala che tale circostanza potrebbe verificarsi anche "a regime", ad esempio sui soggetti divenuti "connessi" in conseguenza della nomina di un nuovo esponente aziendale. Ciò assume particolare significato nel caso delle BCC-CR, dove la parte correlata è anche un partecipante, con il rischio di potersi trovare nella circostanza di dover sospendere i diritti amministrativi dello stesso (art. 53, comma 4-*ter* del TUB).

Infine, sembra utile che, in occasione dell'entrata in vigore delle nuove Disposizioni, siano con esse coordinate le Istruzioni di Vigilanza in materia di obbligazioni degli esponenti aziendali.